

**Allegato al Regolamento dell'esame per il conseguimento
del Diploma di Baccalaureato in Teologia**

Norme sul plagio

1. Le seguenti norme sono state elaborate e approvate dal Consiglio di Sezione in conformità alle corrispondenti norme sul plagio approvate nel Consiglio di Facoltà della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale il 20 aprile 2015.
2. Il plagio, ossia l'attribuzione a sé della proprietà intellettuale del testo o del contenuto di un'opera altrui, in qualunque sua parte, è una mancanza contro la giustizia e la verità.
3. Nell'ambito degli studi accademici, il plagio consiste più spesso nell'inclusione in un'opera scritta di un testo preso da un altro autore senza la consueta indicazione e il riferimento preciso alla fonte.
4. Esistono vari tipi di plagio, che, in ordine di gravità decrescente, consistono:
 - (1°) nel presentare come proprio un testo altrui, comunque ottenuto, compresi testi in formato digitale o materiali scaricati da internet, anche anonimi;
 - (2°) nel citare qualche passo (anche breve o tradotto) di un testo altrui senza presentarlo come citazione (ad esempio, omettendo le virgolette e l'ubicazione bibliografica, o anche solo le virgolette);
 - (3°) nel parafrasare un testo altrui senza indicare la fonte, quando tale parafrasi appaia dolosamente intenzionale, e non semplicemente occasionale.
5. È invece ammessa l'utilizzazione di informazioni o acquisizioni che sono, nel nostro contesto, patrimonio comune della cultura generale e accademica, o sono reperibili negli strumenti di consultazione più usati; si raccomanda comunque di indicare sempre, per quanto possibile, le fonti a cui si è fatto ricorso.
6. Commettendo un plagio, uno studente viola i doveri di giustizia e di lealtà nei confronti dei professori, dei propri colleghi di studio e degli autori, ma soprattutto viene meno allo scopo della formazione accademica, che punta all'onestà intellettuale, alla competenza autonoma di ricerca ed espressione e all'originalità del pensiero, al servizio della verità. Dell'avvenuto plagio e della conseguente sanzione saranno informate le autorità responsabili della formazione dello studente.
7. Qualora emerga un possibile plagio in un lavoro di tesi, il docente responsabile del Baccalaureato, sentiti il relatore e il controrelatore della tesi, valuterà l'eventuale entità della violazione delle norme e potrà anche decidere l'annullamento del lavoro; nei casi più gravi, inoltre, potrà essere applicata la sanzione, stabilita dal Direttore di Sezione consultato il docente responsabile del baccalaureato, di sospendere lo studente dal diritto di presentare un altro elaborato per almeno un semestre.
8. In generale, gli studenti ricordino che il lavoro accademico non consiste semplicemente nel fornire informazioni o interpretazioni, ma nel reperirle metodicamente, vagliarle criticamente, rielaborarle personalmente, così da favorire la creativa ricerca ed esposizione della verità, e l'accrescimento del sapere. A tal fine, i professori che dirigono tesi non accetteranno lavori già pienamente definiti e strutturati, ma assegneranno ogni volta temi o approcci per quanto possibile nuovi, interverranno con suggerimenti e assegneranno correzioni per far crescere organicamente la ricerca dello studente.
9. Il candidato alla fine del ciclo istituzionale assieme alla sua tesi consegnerà, sottoscrivendo un modulo appositamente predisposto, una dichiarazione in cui garantisce di essere l'autore dell'intero testo consegnato, conformemente a queste indicazioni.